

CAPITOLO I

**LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITÀ.  
INQUADRAMENTO DOGMATICO  
E APORIE APPLICATIVE**

SOMMARIO: 1. Le differenze nella collocazione sistematica e nella disciplina dei diversi fattori di estinzione della punibilità: un problema reale? – 2. Il trattamento processuale dei fattori estintivi della punibilità. – 2.1. (*Segue*): l'inquadramento delle cause di estinzione della punibilità all'interno del codice di procedura penale. – 2.2. (*Segue*): le conseguenze a livello pratico-applicativo. – 3. Concorso di persone nel reato e fattori estintivi della punibilità. – 4. La disciplina di cui all'art. 170 c.p.: rapporti di presupposizione tra reati e fattori estintivi della punibilità. – 5. (*Segue*): la disciplina di cui all'art. 8 D.Lgs. 231/2001 e il principio di autonomia della responsabilità degli enti. – 6. La disciplina di cui all'art. 59 commi 1 e 4 c.p. – 7. Il problema dell' analogia. – 7.1. (*Segue*): l' analogia in materia penale. – 7.2. (*Segue*): l' applicazione analogica delle scriminanti e delle scusanti. – 7.3. (*Segue*): l' applicazione analogica delle cause di non punibilità e delle cause di estinzione del reato. – 8. Le misure di sicurezza. – 9. Conclusioni: le differenze a livello dogmatico tra apparenza ed effettività.

1. *Le differenze nella collocazione sistematica e nella disciplina dei diversi fattori di estinzione della punibilità: un problema reale?*

In base all'attuale assetto codicistico e all'impostazione dottrinale assolutamente maggioritaria – che dovremo in seguito analizzare con cura<sup>1</sup> – esistono tre differenti istituti, che svolgono una funzione apparentemente identica: rendono *ex post* non punibile un fatto che *medio tempore* lo è stato. Si tratta delle cause sopravvenute di non

---

<sup>1</sup> Vd. *infra*, Cap. III.

punibilità, delle cause di estinzione del reato e delle cause di estinzione della pena<sup>2</sup>.

Una valutazione strutturale e funzionale di questo particolare settore dogmatico, tradizionalmente collocato a cavaliere tra teoria del reato e teoria della pena, consente, cioè, di ipotizzare, per il momento quantomeno a livello descrittivo, l'esistenza di una categoria unitaria delle *cause di estinzione della punibilità*, che racchiude al proprio interno *tutti quei fatti estintivi che intervengono dopo la consumazione del reato e che impediscono la punibilità di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole*, medio tempore *punibile*.

I confini di tale categoria potranno essere tracciati più nitidamente con la prosecuzione della ricerca. Tuttavia, è possibile sin d'ora essere più precisi. Come già accennato, infatti, utilizzando l'attuale nomenclatura, appartengono alla categoria così definita tre diversi istituti.

In primo luogo, entrano in gioco le cause sopravvenute di non punibilità<sup>3</sup>, le quali consistono «in comportamenti del reo successivi alla consumazione del reato e antagonistici all'offesa prodottasi col reato, nel senso cioè che fanno sì che il pericolo realizzato non sfoci nella lesione del bene giuridico oppure neutralizzano l'offesa»<sup>4</sup>. Ne sono esempi codicistici la ritrattazione (art. 376 c.p.), la cattura del detenuto evaso per colpa del custode (art. 387 comma 2 c.p.), la condotta resipiscente del reo nei casi di cospirazione e banda armata (artt. 308 s. c.p.), il ritiro dall'adunata sediziosa (art. 655 comma 3 c.p.), ne sono esempi extracodicistici la resipiscenza del disertore *ex art. 1093 cod. nav.* e il recesso dall'accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento *ex art. 181 c.p.m.p.*

In secondo luogo, devono essere prese in considerazione le cause

<sup>2</sup>Per una prima distinzione cfr., nella manualistica, F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto penale. Parte generale*, 12<sup>a</sup> ed., Milano, 2023, p. 751 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 12<sup>a</sup> ed., Milano, 2023, p. 499 ss.

<sup>3</sup>Sulle cause sopravvenute di non punibilità, *ex plurimis* e in ordine cronologico, G. SPAGNOLO, *Lineamenti di una categoria dei fatti estintivi nel diritto penale*, Napoli, 1963; G. CONTENUTO, *La condotta susseguente al reato*, Bari, 1965; G. ZICONE, *Le cause «sopravvenute» di non punibilità*, Milano, 1975; S. PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, p. 291 ss.; F. PATERNITI, *Contributo allo studio della punibilità*, Torino, 2008, p. 117 ss.; E. SQUILLACI, *Le moderne cause di non punibilità «susseguente» nel sistema penale. Un tentativo di normalizzare l'ipertrofia del diritto penale*, Napoli, 2016.

<sup>4</sup>F. PALAZZO-R. BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 9<sup>a</sup> ed., Torino, 2023, p. 603.

di estinzione del reato<sup>5</sup>, le quali sono descritte dalla manualistica quali «istituti che prendono vita in modo del tutto indipendente da comportamenti dell'agente o che comunque non si esauriscono in un comportamento dell'agente», che «sono integrati da accadimenti naturali [...] o da vicende giuridiche» e che, «intervvenuti dopo la commissione del fatto anti-giuridico e colpevole e prima della condanna definitiva, comportano l'inapplicabilità» della sanzione penale<sup>6</sup>. Tra le cause di estinzione del reato, previste all'interno della parte generale del codice, sono da annoverare la morte del reo, la prescrizione del reato, l'oblazione, la più recente riparazione pecuniaria, la sospensione del procedimento con messa alla prova e gli altri istituti menzionati agli artt. 150 ss. c.p. Sono, invece, esempi dell'uso legislativo delle cause di estinzione del reato direttamente all'interno della parte speciale del codice o nelle leggi speciali le seguenti clausole estintive: il pagamento del debito nell'insolvenza fraudolenta (art. 641 comma 2 c.p.), la riparazione del danno nell'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis comma 3 c.p.); la nullità del precedente matrimonio nella bigamia (art. 556 comma 3 c.p.); la sanatoria nelle contravvenzioni urbanistiche (art. 45 comma 3 D.P.R. 380/2001); l'estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'esito dell'apposita procedura di cui agli artt. 19 ss. D.Lgs. 758/1994 e le nuove similari procedure previste, in materia penal-ambientale, dagli artt. 318-bis ss. D.Lgs. 152/2006 e, in materia alimentare, dagli artt. 12-ter ss. L. 30 aprile 1962, n. 283.

A queste due tipologie di fatti estintivi sembra corretto aggiungere anche le cause di estinzione della pena<sup>7</sup> o, almeno, talune di esse, se-

---

<sup>5</sup> Sulle cause di estinzione del reato, tra gli altri, L. STORTONI, *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, p. 342 ss.; P. POMANTI, *Estinzione del reato*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. \*\*\*, Torino, 2005, p. 452 ss.; A. SANTORO, *Estinzione del reato e della pena (diritto penale comune)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1969, p. 991 ss.; M.G. GALLISAI PILO, *Estinzione del reato e della pena (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, App., Torino, 1982, p. 551 ss.; E. ANTONINI, *Contributo alla dommatica delle cause estintive del reato e della pena*, Milano, 1990; A. PECORARO-ALBANI, *L'estinzione delle situazioni soggettive penali*, Napoli, 1967; C. LONGARI, *Le cause di estinzione del reato*, Torino, 2012.

<sup>6</sup> Questa la definizione di G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 514 s.

<sup>7</sup> Sulle cause di estinzione della pena, tra gli altri, L. STORTONI, *Estinzione del reato e della pena*, cit., p. 343 ss.; A. SANTORO, *Estinzione del reato e della pena (diritto penale comune)*, cit., p. 991 ss.; M.G. GALLISAI PILO, *Estinzione del reato e della pena (diritto penale)*, cit., p. 551 ss.; E. ANTONINI, *Contributo alla dommatica delle cause estintive del reato e della pena*, cit.; A. BOIDO-M. LOMBARDO, *sub art. 171 c.p.*, in M. RONCO-B. ROMANO, *Codice penale commentato*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2012, p. 1024 s.

condo criteri che verranno in seguito meglio approfonditi<sup>8</sup>. Le cause di estinzione della pena, infatti, hanno come caratteristica peculiare quella di presupporre «non solo che un reato ci sia, ma che ne sia stata riconosciuta giudizialmente l'esistenza»<sup>9</sup>, con l'infrazione in concreto di una pena; ciononostante, a quel punto, svolgono la medesima funzione delle cause di estinzione del reato, ossia escludono l'applicazione della sanzione penale<sup>10</sup>. Si tratta, per fare due esempi, della prescrizione della pena (art. 172 c.p.) e della grazia (art. 174 c.p.).

La fisionomia dell'ipotizzata categoria delle cause di estinzione della punibilità deve, in definitiva, essere limitata agli istituti che, in base all'attuale uso linguistico, vengono definiti cause sopravvenute di non punibilità e cause di estinzione del reato, oltreché a quelle cause di estinzione della pena che comportano la totale estinzione delle conseguenze sanzionatorie prodotte dall'illecito.

Ebbene, a fronte dell'identità funzionale di questi istituti, tuttavia, deve essere subito rilevato come il nostro codice penale non preveda, almeno all'apparenza, per essi un'identica disciplina.

Più precisamente, non desta particolari problemi il rapporto tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena. Al di là dell'opportunità della distinzione terminologica, che si basa – come detto – esclusivamente sulla circostanza che la causa intervenga prima o dopo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, va infatti rilevato come entrambi gli istituti ricevano, a livello di disciplina, una sostanziale assimilazione, fatte salve alcune precisazioni che potranno essere svolte in seguito.

Appare, per contro, foriero di criticità ben maggiori il rapporto che intercorre tra cause sopravvenute di non punibilità e cause di estinzione del reato. Un problema reso oggi più che mai manifesto dal fatto che – come vedremo<sup>11</sup> – i confini tra tali categorie, labili sin dall'origine, sono infine divenuti indistinguibili a seguito delle più recenti scelte legislative.

Il tema delle eventuali discrasie nello statuto che disciplina l'operatività dei diversi fatti estintivi della punibilità deve, allora, essere esplorato andando a verificare se a tali istituti il legislatore riservi un diverso trattamento.

<sup>8</sup> *Infra*, Cap. III, § 6.

<sup>9</sup> A. SANTORO, *Estinzione del reato e della pena (diritto penale comune)*, cit., p. 992.

<sup>10</sup> Sul punto vd. ancora L. STORTONI, *Estinzione del reato e della pena*, cit., p. 343 ss., il quale peraltro riprende le distinzioni tradizionali in merito ai diversi effetti dei due fattori estintivi sulle differenti tipologie di pena.

<sup>11</sup> Vd. *infra*, Capp. II e III.

A tal proposito, la dottrina minoritaria ha enunciato, in termini piuttosto generici, la sostanziale identità tra le due famiglie di fatti estintivi. Si tratta di un'impostazione che ha origine nella prima importante fase di esegesi del codice Rocco e che permane, come un filo sottile, sino ad oggi.

Un esempio storico di questa impostazione minoritaria si trova in una nota monografia di Spagnolo del 1963. In questa sede, infatti, l'Autore risolve il problema dogmatico in maniera radicale, ipotizzando che le cause sopravvenute di non punibilità, quali fatti estintivi del tutto analoghi agli altri, si sottraggano totalmente alla disciplina prevista per le circostanze che escludono la pena (artt. 59, 119, 70 c.p.), andando definitivamente a confondersi con le cause di estinzione del reato<sup>12</sup>.

Un esempio attuale di questa impostazione si ha, invece, in un recente manuale, all'interno del quale si osserva che «le cause di estinzione del reato» costituiscono «un tendenziale modello di riferimento» per le cause sopravvenute di non punibilità, definite quali «ipotesi di non punibilità che, pur non essendo annoverate fra le cause di estinzione propriamente dette [...], ad esse sembrano potersi assimilare, sia per quanto concerne gli aspetti giuridici, che per quanto attiene al loro rapporto con i veri e propri elementi costitutivi del reato». Con la conseguenza di ritenere addirittura la «sostanziale identità» dei due istituti e la «conseguente analoga collocazione dommatica»<sup>13</sup>.

Una posizione simile è tenuta, di recente, da Trapani, il quale ritiene che «tutte le “cause di non punibilità sopravvenuta” dovrebbero, in realtà, essere qualificate come “cause estintive del reato”». L'Autore, tuttavia, svolge, a tal proposito, una complessa problematizzazione dell'argomento, ammettendo come tale soluzione incontri una pluralità di aporie rispetto al dato testuale della legislazione attualmente vigente<sup>14</sup>.

Nella maggior parte dei casi, peraltro, la letteratura non si è spinta a siffatte assimilazioni, né a svolgere capillari analisi comparative, limitandosi a ricordare come il codice penale, almeno all'apparenza, prescriva una disciplina differente per i due istituti<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> G. SPAGNOLO, *Lineamenti di una categoria dei fatti estintivi nel diritto penale*, Napoli, 1963, p. 101 ss.

<sup>13</sup> C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2020, p. 407 s.

<sup>14</sup> M. TRAPANI, *Il reato e le sue conseguenze. Punibilità, pena, punizione in un sistema criminale integrale e integrato*, Roma, 2022, p. 117 ss., nt. 256.

<sup>15</sup> Tra i pochi lavori che impostano un confronto dogmatico serrato tra cause sopravvenute di non punibilità e cause di estinzione del reato cfr. gli ormai risalenti la-

In particolare, per le cause di estinzione del reato e della pena occorrerebbe guardare al Titolo VI, del Libro I del c.p. (artt. 150 ss.) e segnatamente agli artt. 170, 182 e 183, che dettano norme comuni di disciplina. Quanto alle cause sopravvenute di non punibilità, invece, l'ambito di riferimento sarebbe, appunto, quello della *punibilità* e, rispetto ad esse, il dibattito si incentra – come vedremo – sull'applicabilità delle regole che riguardano le *circostanze che escludono la pena* (si pensi, ad esempio, a quanto stabilito dagli artt. 59 e 119 c.p.)<sup>16</sup>.

Se davvero vi fossero differenze nello statuto dogmatico dei due istituti potrebbero sorgere gravi problemi di coerenza ordinamentale. Le eventuali discrasie nei rispettivi statuti penalistici, in altri termini, sarebbero giustificabili solamente se le due categorie di fatti estintivi fossero tra loro ben distinte e possedessero una fisionomia autonomamente ricostruibile con sufficiente precisione. Le stesse differenze, per contro, sarebbero difficilmente tollerabili qualora le due famiglie di istituti risultassero difficilmente distinguibili.

Questi problemi impongono allora un approfondimento che nelle prossime pagine verrà così strutturato. Si prenderanno in considerazione le principali regole di disciplina che coinvolgono gli istituti in discorso e si verificherà se esistano realmente differenze nello statuto legislativo di questi ultimi. Essendo fondamentali gli effetti della configurazione teorica sull'applicazione pratica del diritto, verranno prese in considerazione non solo questioni di carattere sostanzialistico, ma anche taluni profili di natura processuale<sup>17</sup>.

Solo al termine di questa analisi potranno essere tratte delle conclusioni circa l'eventuale esistenza e l'eventuale rilievo di questa discrasia e potrà essere valutato se essa sia giustificabile razionalmente.

## ***2. Il trattamento processuale dei fattori estintivi della punibilità***

Nonostante la natura prettamente sostanzialistica della presente indagine, è curioso osservare come una delle più evidenti differenze

---

vori monografici di Ziccone e Contento: G. ZICCONI, *Le cause «sopravvenute» di non punibilità*, Milano, 1975 e G. CONTENTO, *La condotta susseguente al reato*, Bari, 1965.

<sup>16</sup> Per un sintetico inquadramento del problema cfr. G. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Torino, 1960, p. 622 ss.

<sup>17</sup> Sull'importanza di verificare le teorie penali «alla luce del processo e della prassi» cfr., per tutti, F. BRICOLA, *La verifica delle teorie penali alla luce del processo e della prassi: problemi e prospettive*, in *Quest. crim.*, 1980, p. 453 ss.

di disciplina, che discendono dalla diversa collocazione dogmatica, a livello codicistico, dei fatti estintivi della punibilità, si rinvenga sul versante processuale.

L'approfondimento di questo tema richiede due passaggi. In primo luogo, occorrerà verificare se effettivamente le diverse cause di estinzione della punibilità ricevano un diverso inquadramento all'interno del codice di procedura penale. In secondo luogo, sarà necessario appurare se a tale diverso inquadramento corrisponda anche un diverso trattamento, concretamente rilevante per le parti processuali.

### 2.1. (Segue): *l'inquadramento delle cause di estinzione della punibilità all'interno del codice di procedura penale*

Ebbene, alla prima domanda sembra possibile fornire una risposta positiva.

Il tema non può che essere affrontato andando a verificare se il codice di rito, disciplinando le diverse formule di proscioglimento, tratti diversamente le cause sopravvenute di non punibilità e le cause di estinzione del reato. Restano, invece, sullo sfondo le cause di estinzione della pena, poiché esse appaiono chiaramente eterogenee nella misura in cui non riguardano il processo penale di cognizione, manifestandosi solo dopo che la sentenza di condanna è passata in giudicato.

Rispetto al tema in discussione, la differenza appare evidente.

Partendo dalla più complessa collocazione dogmatica delle cause sopravvenute di non punibilità, non si può che concordare con la dottrina maggioritaria, la quale ritiene che le cause di non punibilità in senso stretto debbano essere ricondotte al concetto di «non punibile per un'altra ragione», che il legislatore impiega all'art. 530 c.p.p. tra le formule di assoluzione. Tale ipotesi riguarderebbe, infatti, proprio i casi nei quali l'imputato abbia commesso un fatto tipico, antigiusuridico e colpevole, che, però, il legislatore considera non punibile per contingenti ragioni di opportunità politico-criminale<sup>18</sup>. Va superato, infine, un possibile dubbio esegetico: la locuzione impiegata dal legi-

---

<sup>18</sup> Così, ad es., E. MARZADURI, *sub* art. 530 c.p.p., in M. CHIAVARIO (coord.), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, Torino, 1991, p. 512 ss.; S. LORUSSO, *sub* art. 530 c.p.p., in E. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2023, p. 734; W. NOCERINO, *sub* art. 530 c.p.p., in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. Lattanzi-E. Lupo, vol. IV, Milano, 2020, p. 820.

slatore all'art. 530 comma 1 c.p.p. («non punibile per un'altra ragione») è talmente ampia e volutamente diversificata rispetto a quella contenuta nel comma 3 («causa personale di non punibilità») da includere ogni causa di non punibilità in senso stretto e non soltanto quelle di carattere personale<sup>19</sup>.

Fermo questo assetto, la dottrina processualistica si rende perfettamente conto che il dibattito tra teorie tripartite e quadripartite potrebbe alterare lo schema: la teoria tripartita, che sembra preferita dal legislatore del codice di rito il quale parla (non di «fatto», ma) di «reato» non punibile, collocherebbe il giudizio di non punibilità come esterno alla struttura del reato; laddove la teoria quadripartita lo includerebbe tra gli elementi che complessivamente compongono l'illecito penale. Tuttavia, è la stessa dottrina a ritenere la questione non particolarmente rilevante a fini processualistici, atteso che, in ogni caso, le due formule assolutorie sono distinte a livello legislativo e che «la base sulla quale si valuta la punibilità è identica in entrambi gli indirizzi dogmatici: in ogni caso, si parte da una verifica positiva su tipicità, colpevolezza e antigiuridicità del comportamento contestato»<sup>20</sup>.

A fronte di questa impostazione, è abbastanza chiaro che tra le cause di non punibilità in senso stretto debbano essere incluse sia le cause che fondano la punibilità (come le condizioni obiettive di non punibilità) sia le cause che la escludono e, tra queste ultime, tanto le cause originarie quanto quelle sopravvenute<sup>21</sup>. Il dato sembra confermato da uno sguardo alla giurisprudenza di merito, la quale appunto riconduce al concetto di «non punibilità per altra ragione», di cui all'art. 530 c.p.p., anche le cause sopravvenute di non punibilità<sup>22</sup>.

In definitiva, in presenza di una causa sopravvenuta di non puni-

---

<sup>19</sup> In questo senso M. TRAPANI, *Il reato e le sue conseguenze*, cit., p. 117 s., nt. 256. Analizza perspicuamente le formule assolutorie, ma non si pone questo specifico problema M. GALLO, *Le formule assolutorie di merito. Art. 530 c.p.p.*, Torino, 2022.

<sup>20</sup> F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Torino, 2014, p. 303.

<sup>21</sup> In questi termini, *ex plurimis*, P. AFFERRANTE, *sub art. 530 c.p.p.* in A. GAITO (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. II, 4<sup>a</sup> ed., 2012, p. 3346, che cita espressamente l'esempio della ritrattazione *ex art. 376 c.p.* In tema vd. anche E. MARZADURI, *sub art. 530 c.p.p.*, cit., p. 513 s., il quale, peraltro, non chiarisce perfettamente il tema specifico della non punibilità sopravvenuta.

<sup>22</sup> A titolo esemplificativo, si vedano in questo senso Trib. Napoli, Uff. GIP, sent. n. 1275 del 28 giugno 2010 in *DeJure*, in tema di ritrattazione; C. Ass. Bari, sent. n. 12 del 4 aprile 2006, in *DeJure*, sempre in tema di ritrattazione; C. App. Milano, Sez. II, sent. n. 2810 del 2 maggio 2017, in *DeJure*, a proposito della causa sopravvenuta di non punibilità di cui all'art. 13 D.Lgs. 74/2000.

bilità, il codice di rito prevede che il giudice debba emettere una sentenza di *assoluzione*, essendo l'imputato *non punibile*.

Passando alle cause di estinzione del reato, è facile accorgersi di come esse siano disciplinate in modo diverso e autonomo dal nostro codice di procedura penale. Tali ipotesi estintive, infatti, sono regolate dall'art. 531 c.p.p., il quale prevede che le medesime debbano essere rilevate non già – come le cause di non punibilità in senso stretto – attraverso una sentenza di assoluzione (di natura sostanziale), ma piuttosto per mezzo di una sentenza di non doversi procedere (di natura processuale). Benché la dottrina rilevi una patente anomalia nella «dissimulazione del giudizio di merito nel 'non doversi procedere' per estinzione del reato»<sup>23</sup>; tuttavia, *de lege lata*, non può disconoscersi il citato assetto e non possono esserne eluse le conseguenze.

## 2.2. (Segue): le conseguenze a livello pratico-applicativo

A fronte di un diverso inquadramento legislativo delle due forme di estinzione della punibilità, occorre ora dedicarsi al secondo quesito e domandarsi se da tale discrasia derivino anche diversità di disciplina nel trattamento pratico-applicativo che le medesime cause estintive ricevono a livello processuale.

Anche da questo secondo punto di vista, la risposta non può che essere positiva. In particolare, vi sono, tra le altre, due differenze di disciplina che appaiono tutt'altro che irrilevanti all'interno delle dinamiche processuali.

La prima concerne le condizioni alle quali il giudice può pronunciare una sentenza di proscioglimento in relazione ai due casi di cui discutiamo: *rectius*, una sentenza di assoluzione per carenza di punibilità ovvero una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Come è stato ampiamente osservato in dottrina, infatti, le due situazioni sono molto diverse tra loro.

Nel primo caso, infatti, il giudice è tenuto preventivamente ad accertare la sussistenza di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, non potendo nemmeno giungere a vagliare l'eventuale (non) punibilità dell'imputato prima di avere maturato la certezza processuale in merito alla commissione di un reato da parte sua<sup>24</sup>. Il giudice ha il dove-

---

<sup>23</sup> La frase è di F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento*, cit., p. 330. In senso analogo vd. già E. MARZADURI, sub *art. 531 c.p.p.*, cit., p. 530 ss.

<sup>24</sup> Così ancora E. MARZADURI, sub *art. 530 c.p.p.*, cit., p. 513. Nello stesso senso

re di scegliere la formula assolutoria più favorevole al reo, sicché non può “saltare” alla categoria residuale della non punibilità prima di avere escluso la possibilità che il fatto non sussista, che l'imputato non l'abbia commesso, che il fatto non costituisca reato ovvero che il fatto non sia previsto dalla legge come reato<sup>25</sup>.

Nel caso delle cause di estinzione del reato, per contro, la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato non presuppone alcun preliminare vaglio degli elementi del reato, tanto che la dottrina parla di «blocco dell'accertamento processuale»<sup>26</sup>. L'unica deroga a questa regola è data dalla clausola di riserva, attraverso cui l'art. 531 c.p.p. rinvia all'art. 129 c.p.p. Essa – come noto – sta a significare che un'assoluzione nel merito può prevalere rispetto alla pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato solo nei rarissimi casi in cui «le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” (percezione *ictu oculi*), che a quello di “apprezzamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'“evidenza” richiesta dall'art. 129 comma 2 c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia»<sup>27</sup>.

In definitiva, l'accertamento dell'estinzione del reato non presuppone affatto la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato stesso. L'estinzione, infatti, ha effetti «fulminanti»<sup>28</sup> sul processo e

F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento*, cit., p. 301; W. NOCERINO, sub art. 530 c.p.p., cit., p. 821.

<sup>25</sup> Condividono l'ordine vincolante dell'accertamento giudiziario anche G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 252 ss., i quali, peraltro, coerentemente con la propria impostazione quadripartita, ritengono che la presenza di cause di non punibilità comporti l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

<sup>26</sup> S. LORUSSO, sub art. 530 c.p.p., cit., p. 2647.

<sup>27</sup> Questo l'orientamento costante della giurisprudenza, cristallizzato in Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 35490 del 28 maggio 2009, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 39, p. 67, con nota di A. NATALINI, *Due i casi in cui il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva del reato. Il richiamo al canone dell'economia processuale tiene conto del bilanciamento tra opposte esigenze*.

<sup>28</sup> G. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, p. 149.

tale scelta legislativa deriva chiaramente da ragioni politico-criminali legate all'esigenza deflativa di evitare la celebrazione di giudizi che, in ogni caso, non potrebbero portare all'irrogazione di sanzioni<sup>29</sup>. In definitiva, questo meccanismo processuale fa sì che le cause di estinzione del reato inibiscano, «prim'ancora che la sanzione, lo stesso processo di accertamento»<sup>30</sup>.

Questa prima differenza si collega, in modo biunivoco, a una seconda discrasia, che concerne i momenti processuali di potenziale emersione dei fattori estintivi della punibilità.

Quanto all'estinzione del reato, anzitutto, il legislatore prevede plurimi momenti nei quali il giudice può procedere alla constatazione dei presupposti della causa e alla conseguente interruzione del procedimento penale. L'estinzione del reato, infatti, può essere dichiarata già in sede di archiviazione *ex art. 411 c.p.p.*, quindi all'esito dell'udienza preliminare *ex art. 425 c.p.p.*, poi in sede predibattimentale *ex art. 469 c.p.p.* e, infine, in ogni successivo stato e grado del processo *ex art. 129 c.p.p.*<sup>31</sup>. La soluzione normativa non stupisce alla luce delle riflessioni appena svolte, le quali presuppongono la convinzione che, in questi casi, sia del tutto superfluo un accertamento di merito.

La situazione è esattamente speculare in relazione alle cause di non punibilità e, tra esse, alle cause sopravvenute di non punibilità. La possibilità di dichiararne la sussistenza, infatti, non è prevista durante la fase delle indagini preliminari<sup>32</sup>, non è prevista in sede predibattimentale *ex art. 469 c.p.p.* e non è prevista nemmeno, in ogni altro momento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.<sup>33</sup>. Residuano solo, in defi-

---

<sup>29</sup> F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento*, cit., p. 335.

<sup>30</sup> F. GIUNTA-D. MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003, p. 58.

<sup>31</sup> Sul punto, per tutti, L. SCOMPARIN, *Cause di non punibilità (immediata declaratoria delle)*, in *Enc. dir.*, Annali II, t. 2, Milano, 2008, p. 222 ss.

<sup>32</sup> Non è un caso che il legislatore del 2015 abbia dovuto introdurre, all'art. 411 c.p.p., un'espressa deroga al fine di consentire la possibilità di archiviare il procedimento penale in presenza della (sola e specifica) causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Sul punto K. LA REGINA, *sub art. 411 c.p.p.*, in E. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 6<sup>a</sup> ed., vol. II, Milano, 2023, p. 2820 ss.

<sup>33</sup> Sul punto vd. ancora L. SCOMPARIN, *Cause di non punibilità (immediata declaratoria delle)*, cit., p. 225 ss., la quale osserva come l'esclusione del riferimento alla non punibilità all'interno dell'art. 129 c.p.p. non può essere intesa «come un'innocua omissione cui porre rimedio attraverso interpretazioni estensive [...], trovando al contrario radici profonde nei presupposti che giustificano il ricorso a tali pronunce».

nitiva, due fasi corrispondenti alla conclusione dell'udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) e della analoga nuova udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.), nonché alla conclusione del dibattimento (art. 530 c.p.p.).

La scelta di relegare la non punibilità a una dimensione processuale così «angusta» è, peraltro, del tutto consapevole: «l'immediatezza della declaratoria è ritenuta incompatibile con una causa che implica, 'a monte', un vaglio circa la sussistenza del fatto e l'attribuibilità soggettiva dello stesso»<sup>34</sup>.

D'altronde – e anche di questo occorrerà tenere conto – le ragioni che sostengono il trattamento processuale differenziato delle cause di estinzione del reato e delle cause sopravvenute di non punibilità sono decisamente *parziali*, nella misura in cui guardano soltanto a “una faccia della luna”. Entrambe, infatti, valgono sicuramente per la famiglia di fattori estintivi rispetto a cui sono predicate, ma valgono, a ben vedere, anche rispetto all'altra famiglia di fattori estintivi, cui invece sono ritenute estranee.

Quanto, anzitutto, alla prima ragione, relativa agli scopi deflativi e alla necessità di evitare la celebrazione di processi che non possono condurre all'irrogazione di una pena, essa vale senza dubbio per l'estinzione del reato, ma dovrebbe valere allo stesso modo per la non punibilità sopravvenuta, la quale pure comporta l'impossibilità di giungere alla condanna. La dottrina, infatti, sul punto ha osservato che questa differenza di trattamento processuale rende la non punibilità «una strada poco appetibile per attuare esigenze di deflazione e di economia processuale» poiché «quello veicolato è uno sbocco che, comunque, richiede un'attività cognitiva della componente oggettiva e soggettiva del reato»<sup>35</sup>.

Quanto poi alla seconda ragione, connessa alla necessità di garantire all'imputato il proprio diritto di ottenere un proscioglimento il più ampio possibile<sup>36</sup>, ancora una volta la discrasia non appare facilmente giustificabile. Tale diritto, infatti, emerge senza dubbio rispet-

---

<sup>34</sup> D. VICOLI, *L'accertamento della non punibilità: esigenze di deflazione e modelli cognitivi*, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI (a cura di), *Il 'mercato della legge penale': nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Padova, 2011, p. 54 ss. Nello stesso senso già E. MARZADURI, *sub art. 129 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coord.), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Torino, 1990, p. 117.

<sup>35</sup> D. VICOLI, *L'accertamento della non punibilità*, cit., p. 57.

<sup>36</sup> Sul tema per tutti, L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato*, Torino, 2008, p. 95.

to alle cause sopravvenute di non punibilità, ma non si comprende perché non debba valere rispetto alle cause di estinzione del reato<sup>37</sup>. D'altro canto, appare evidente che, anche rispetto all'estinzione del reato, siamo in presenza di una pronuncia di natura sostanziale e non processuale, la cui assimilazione all'improcedibilità è stata decisa dal legislatore «con troppa disinvoltura»<sup>38</sup>.

È poi senz'altro vero che l'anomalo trattamento "processuale" delle cause "sostanziali" di estinzione del reato<sup>39</sup> è stato più volte «salvato, finanche un po' sbrigativamente», dalla Corte Costituzionale, sulla base del contemperamento tra interesse dell'imputato ed esigenze di economia processuale e sulla base della "rinunciabilità" delle principali cause estintive<sup>40</sup>. Tuttavia, tale "salvataggio", oltre a essere fortemente discusso nel merito dalla dottrina processualistica<sup>41</sup>, non elide l'aporia insita nel trattamento differenziato delle due tipologie di fattispecie estintive della punibilità.

Per tali motivi, il tema dovrà essere ripreso in sede di conclusioni al fine di valutare se sia possibile migliorare questa disciplina al fine di renderla uniforme, pur nel bilanciamento degli interessi in gioco.

### 3. Concorso di persone nel reato e fattori estintivi della punibilità

Passando al piano sostanzialistico, un primo problema di disciplina, che deve essere esaminato, è quello relativo alla possibilità di estendere ai concorrenti nel reato i diversi fattori estintivi della puni-

---

<sup>37</sup> Sul punto L. SCOMPARIN, *Cause di non punibilità*, cit., p. 248 parla dei problemi che questo assetto determina «con riferimento alla legittimità di un tale sacrificio del diritto dell'imputato ad ottenere la declaratoria di una ragione proscioglitrice più favorevole e ad essere giudicato nel merito».

<sup>38</sup> F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento*, cit., p. 331.

<sup>39</sup> Sul punto cfr. ancora E. MARZADURI, *sub art. 531 c.p.p.*, cit., p. 532 ss.

<sup>40</sup> Così L. SCOMPARIN, *Cause di non punibilità*, cit., p. 249 ss., la quale cita, alla nt. 150, numerose sentenze della Corte Costituzionale.

<sup>41</sup> Soprattutto a proposito della rinunciabilità di talune cause estintive come meccanismo di salvaguardia del diritto dell'imputato di essere giudicato "meglio" anziché "subito", la dottrina processualistica è stata critica, ravvisandovi una sorta di vendetta dell'ordinamento, il quale punisce colui che ha preteso l'accertamento della verità attraverso una pena che una norma speciale (quella estintiva appunto) ritiene che ormai non debba più essere irrogata. Sul punto, per tutti, F. CORDERO, *La decisione sul reato estinto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 683; F. CARNELUTTI, *Estinzione del reato e accertamento negativo del reato estinto*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 214.

bilità. A tal proposito, il nostro codice penale imposta un'apparente differenziazione. Alle cause di estinzione del reato e della pena, infatti, si applica l'art. 182 c.p., secondo il quale «l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce». Alle cause sopravvenute di non punibilità, quali circostanze che escludono la pena, si dovrebbe applicare, invece, l'art. 119 c.p., il quale prevede un'identica disciplina per le circostanze *soggettive*, mentre prevede, per quelle *oggettive*, l'estensione dell'efficacia a «tutti coloro che sono concorsi nel reato».

L'apparente semplicità di questa distinzione si scontra con una serie di complicazioni esegetiche, le quali emergono principalmente in riferimento alla disciplina da riservare alle cause sopravvenute di non punibilità<sup>42</sup>.

A tal proposito, infatti, l'opportunità di un chiarimento legislativo sembra confermata dalla circostanza che, nella soluzione del problema, sono state prospettate una pluralità di alternative, spesso molto intricate e non univoche quanto a esiti. Come si vedrà, tra l'altro, benché il problema sembri manifestarsi più a livello teorico che a livello pratico, è innegabile che l'incertezza interpretativa ha lasciato in passato e rischia di lasciare in futuro sul campo taluni margini di difficoltà anche rispetto agli esiti pratici del processo valutativo.

Va detto subito come, nella ricostruzione che segue, verranno omesse le correnti dottrinali, ormai superate, che tendevano *tout court* a ritenere che le esimenti, attualmente qualificate quali cause sopravvenute di non punibilità, fossero invero da considerarsi quali vere e proprie cause di estinzione del reato<sup>43</sup>. Come si vedrà nei prossimi capitoli, infatti, tale distinzione appare oggi del tutto assodata, in quanto chiaramente indicata dal nostro codice penale<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> In generale sulla questione cfr. E. MUSCO, *Dalla dogmatica, quella "raffinata" alla politica, quella "criminale"*, in F. SGUBBI-D. FONDAROLI (a cura di), *Il 'mercato della legge penale': nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Milano, 2011, p. 5 s.

<sup>43</sup> In questo senso, cfr., per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 17<sup>a</sup> ed., Milano, 2022, p. 677 ss., il quale infatti considera *tout court* applicabile l'art. 182 c.p. ai fattori estintivi della punibilità qui denominati "cause sopravvenute di non punibilità". Conf., *ex plurimis*, F. CHIAROTTI, *Le cause speciali di non punibilità*, Roma, 1946, p. 179 ss.; M. BOSCARRELLI, *Ritrattazione della falsa testimonianza e punibilità del "concorrente"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 448 ss.

<sup>44</sup> Sul punto cfr. già L. GRANATA, *La ritrattazione nella falsa testimonianza e l'impossibilità giuridica di estensione ai correi*, in *Giust. pen.*, 1957, II, c. 719, secondo il quale «la terminologia di un codice non può essere, arbitrariamente, alterata. [...] Il concetto di 'estinzione del reato' non può essere [...] equiparato, sic et

Ebbene, nel tentativo di risolvere il problema dell'estensibilità ai concorrenti delle cause sopravvenute di non punibilità, una prima voce dottrinale, già citata in precedenza, pur partendo dal presupposto della distinzione concettuale tra tali cause e le cause di estinzione del reato, ha raggiunto un risultato interpretativo analogo a quello connesso alla tesi assimilatrice. È stato sostenuto, infatti, che alle cause sopravvenute di non punibilità semplicemente non si applica l'art. 119 c.p., ma piuttosto l'art. 182 c.p. Il ragionamento parte dalla riflessione che, all'interno del codice penale, le definizioni di "circostanza oggettiva" e di "circostanza soggettiva" si rinvengono nell'art. 70 c.p., a mente del quale «sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso; sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva». Ebbene, secondo la corrente dottrinale in commento, un'attenta analisi di tutte le cause sopravvenute di non punibilità «porta ad escludere la possibilità di far rientrare anche uno solo di tali fenomeni» nelle definizioni di circostanza oggettiva e di circostanza soggettiva. Tale ipotesi viene poi dall'Autore corroborata sostenendo, in via esemplificativa, come talune cause sopravvenute di non punibilità non paiano riconducibili ad alcuna delle sottospecie di circostanze elencate dal legislatore all'art. 70 nn. 1 e 2 c.p.<sup>45</sup> La tesi è suggestiva, ma incontra alcune significative obiezioni. Basti qui il riferimento a tre di esse. In primo luogo – come osservano altri Autori – tale conclusione si scontra frontalmente con il dato testuale codicistico, che, in sede di disciplina del concorso di persone di reato, introduce una norma (appunto l'art. 119 c.p.), che espressamente si riferisce a tutte le cause di non punibilità, comprese le sopravvenute, sulla scorta del presupposto teorico che tali situazioni afferirebbero ancora all'ambito concettuale del reato concorsuale e non ancora alle dinamiche dell'estinzione<sup>46</sup>. In secondo luogo,

---

*simpliciter, a quello, ben diverso, di una causa di non punibilità, specificata come tale dalla lettera inequivocabile della legge».*

<sup>45</sup> G. SPAGNOLO, *Lineamenti di una categoria dei fatti estintivi nel diritto penale*, cit., p. 110 ss. Nello stesso senso E. GALLO, *Il falso processuale*, Padova, 1973; M. GALLO, *Le forme del reato*, Torino, 1964, p. 109.

<sup>46</sup> Sul punto, per tutti, G. ZICCONI, *Le cause «sopravvenute» di non punibilità*, cit., p. 39 ss.

la ritenuta impossibilità di ricondurre ad alcuna delle due macrocategorie di circostanze le cause sopravvenute di non punibilità non convince anche alla luce dell'esistenza di vere e proprie circostanze (attenuanti) che posseggono una struttura identica rispetto alle cause sopravvenute di non punibilità. Si pensi, esemplificativamente, all'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., la quale in nulla differisce, a livello strutturale, dalla causa di non punibilità di cui al successivo art. 323-ter c.p. Ebbene, seguendo la predetta linea esegetica, tali circostanze resterebbero del tutto prive di disciplina, dal momento che non possono certo godere della previsione di cui all'art. 182 c.p., non prevenendo esse fatti estintivi, ma solo attenuativi della responsabilità penale. In terzo luogo – come subito vedremo – l'argomento elude la circostanza che l'applicazione dell'art. 119 c.p. non richiede necessariamente il richiamo all'art. 70 c.p., ben potendo i concetti di “oggettivo” e “sogettivo”, contenuti nel primo articolo, essere interpretati anche autonomamente.

Superata questa tesi, occorre citarne una seconda, che pretende di annichilire il problema sulla scorta di un diverso ragionamento. Ci si riferisce alla teoria secondo cui non vi sarebbe, invero, alcuna differenza tra le due discipline, posto che «è dato desumere proprio dagli artt. 70, 118 e 119 [...] che sono considerate “oggettive” le circostanze che si riferiscono necessariamente a tutti i concorrenti, mentre sono “sogettive” quelle che possono riferirsi anche soltanto a taluno di essi»<sup>47</sup>. Da ciò deriverebbe una sostanziale identità tra quanto stabilito dagli artt. 119 e 182 c.p., dal momento che anche i fatti estintivi, qualora riferibili a tutti i concorrenti, dovrebbero essere considerati “oggettivi”<sup>48</sup>. Il problema, pertanto, si sposterebbe solo sul concetto di “riferibilità”, divenendo peraltro un problema comune a entrambe le situazioni. Senonché, tale ragionamento rischia poi di cadere in un cortocircuito, laddove gli indizi di tale “riferibilità” vengono nuovamente reperiti nella disposizione di cui all'art. 70 c.p.<sup>49</sup>. La verità, infatti, è che per dare un senso all'intera struttura di cui agli artt. 70, 118 e 119, occorre necessariamente supporre che tali previsioni non siano *superflue*, come invece lascerebbe intendere la teoria in parola (quantomeno con riferimento alle circostanze che escludono la pena). Un senso che andrebbe, quindi, ricercato nel fatto che il legislatore ha inteso imporre *normativamente* la comunicabilità di talune circostanze (in senso tecnico all'art. 118 e di esclusione della pena

---

<sup>47</sup> G. CONTENTO, *La condotta susseguente al reato*, cit., p. 146.

<sup>48</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9ª ed., Milano, 2020, p. 668 ss.

<sup>49</sup> G. CONTENTO, *La condotta susseguente al reato*, cit., p. 147 ss.

all'art. 119) a prescindere da ogni specifico giudizio circa la loro riferibilità soggettiva a livello naturalistico<sup>50</sup>. E così, volendo esemplificare attraverso il riferimento a una circostanza in senso tecnico, il fatto che l'aggravante dell'uso delle armi nelle lesioni personali venga imputata a tutti i concorrenti deriva dalla circostanza che essa riguarda i mezzi dell'azione e che, pertanto, è da ritenersi "oggettiva" ai sensi dell'art. 70 n. 1 c.p., a prescindere dalla circostanza che, a livello naturalistico, essa sia riferibile al solo concorrente che concretamente ha impiegato le armi<sup>51</sup>. Ne discenderebbe un'evidente differenza di disciplina: per le circostanze di esclusione della pena, in definitiva, occorrerebbe, di volta in volta, svolgere una valutazione circa la natura oggettiva o soggettiva delle stesse, posto che per le prime il legislatore ha imposto un criterio normativo di comunicabilità ai concorrenti; per le cause estintive, invece, tale giudizio sarebbe irrilevante, posto che non viene dettato tale principio di comunicabilità, con la sola eccezione di alcuni rari casi specifici<sup>52</sup>.

Persino la condivisione dell'idea della riconducibilità delle cause sopravvenute di esclusione della punibilità all'art. 119 c.p. (e non all'art. 182 c.p.) e dell'esistenza di una concreta differenza nelle due discipline, non è stata sufficiente a far rilevare a tutti gli Autori la sussistenza di criticità o incoerenze nella diversa regolamentazione.

In base a un ulteriore orientamento, infatti, la definizione dei concetti di "oggettivo" e "soggettivo", menzionati nell'art. 119 c.p., potrebbe al più trarre spunti esegetici dall'art. 70 c.p., ma non potrebbe appiattirsi totalmente su tale disposizione, posto che essa riguarderebbe esclusivamente le circostanze in senso proprio (attenuanti e aggravanti) e non anche le circostanze che escludono la pena<sup>53</sup>. Così ragionando (e quindi un poco aprendo le maglie delle definizioni co-

---

<sup>50</sup> Similmente G. ZICCONI, *Le cause «sopravvenute» di non punibilità*, cit., p. 45 s.

<sup>51</sup> In questo senso, da ult., Cass. pen., Sez. V, sent. n. 50947 del 13 settembre 2019, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>52</sup> Vd., ancora, G. ZICCONI, *Le cause «sopravvenute» di non punibilità*, cit., p. 46, che cita alcune rare ipotesi di cause di estinzione del reato (artt. 544 e 563 c.p., ora abrogati, e art. 556 c.p. in tema di bigamia), per le quali il legislatore ha eccezionalmente previsto la disciplina della comunicabilità ai concorrenti, in deroga all'art. 182 c.p.

<sup>53</sup> In questo senso M. ROMANO, *sub art. 119*, in M. ROMANO-G. GRASSO (a cura di), *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, 4ª ed., Milano, 2012, p. 281. Nello stesso senso G. INSOLERA, *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, p. 500; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 669 ss. Per ulteriori approfondimenti M. GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, p. 85.

dicistiche di cui all'art. 70), la corrente dottrinale in commento giunge alla conclusione che possano dirsi "circostanze" esimenti di natura *oggettiva* solo le cause di giustificazione, che riguardano la liceità oggettiva del fatto<sup>54</sup>. Per contro, sarebbero da ritenere "circostanze" esimenti di natura *sogettiva* quelle che investono la colpevolezza, quali le cause di esclusione dell'imputabilità e le scusanti (in quanto inerenti a «riflessi di ordine psicologico della situazione esistenziale che il soggetto si trova a vivere»), e quelle che riguardano la punibilità (in quanto «legate per lo più alle condizioni o qualità personali di un soggetto, ai suoi rapporti con la vittima o al suo comportamento successivo rispetto al fatto di reato»)<sup>55</sup>.

Questi ultimi riferimenti permettono di comprendere come l'orientamento in parola ritenga, in definitiva, che le cause sopravvenute di non punibilità: i) siano soggette alla disciplina di cui all'art. 119 c.p.; ii) non siano soggette alle definizioni di cui all'art. 70 c.p.; iii) vadano inquadrate tra le cause soggettive di esclusione della pena<sup>56</sup>; iv) non siano mai, come tali, comunicabili ai concorrenti<sup>57</sup>.

Questa posizione, in definitiva, ammette una distinzione teorica tra gli statuti delle due forme di fatti estintivi della punibilità. Ne disconosce, tuttavia, ogni rilievo pratico, atteso che per entrambe vigerebbe inderogabilmente la medesima regola della incomunicabilità della circostanza.

Tale assunto, pur ampiamente condiviso, non ha, tuttavia, assorbito il dibattito, esistendo una parte della letteratura che ha tratto conseguenze pratiche diverse da una simile (se non identica) impostazione teorica.

Un'altra corrente di pensiero ritiene, infatti, inevitabile che alle cause sopravvenute di non punibilità si applichi l'art. 119 c.p. e inevitabile, altresì, che la definizione dei concetti di "oggettivo" e "sogettivo", *ivi* richiamati, debba essere tratta, più o meno testualmente, dall'art. 70 c.p.<sup>58</sup>. Ciò poiché – come sostiene Vassalli – «non si vede

<sup>54</sup> Così M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, vol. IV, Torino, 2006, p. 237 s.

<sup>55</sup> Così ancora M. ROMANO, *sub* art. 119, cit., p. 281 ss. (p. 282 le citazioni).

<sup>56</sup> In termini non perfettamente sovrapponibili, peraltro, lo stesso Romano in M. ROMANO, *Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 68, laddove parla, in generale, di «operatività oggettiva» delle cause di non punibilità, ma poi di «carattere personale» delle stesse in relazione al problema della comunicabilità ai concorrenti.

<sup>57</sup> M. ROMANO, *sub* art. 119, cit., p. 282 ss., che formula, a tal proposito, l'esempio della ritrattazione di cui all'art. 376 c.p.

<sup>58</sup> In questo senso, *ex plurimis*, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5<sup>a</sup>

ragione per escludere che essa sia stata egualmente dettata per le cause di esclusione della sola punibilità così come è stata sicuramente dettata per le cause di esclusione del reato»<sup>59</sup>. Secondo lo stesso Autore, inoltre, questa conclusione è estremamente significativa anche a livello pratico, poiché l'inclusione di un fatto estintivo tra le cause di estinzione del reato comporterebbe «senza eccezioni il principio dell'art. 182 c.p.», con una conseguente «efficacia meramente personale»; laddove il suo inquadramento tra le cause sopravvenute di non punibilità «lascia libera all'interprete la ricerca volta a stabilire volta per volta se si tratta di "circostanza" oggettiva o soggettiva ai sensi dell'art. 70 c.p. e per gli effetti di cui all'art. 119 c.p.»<sup>60</sup>. In definitiva, questa corrente di pensiero giunge a conclusioni pratiche difformi rispetto alla precedente poiché ritiene applicabile alle cause sopravvenute di non punibilità gli artt. 70 e 119 c.p. e ritiene possibile che tali cause possano avere, talvolta, anche carattere oggettivo, dimostrandosi così "comunicabili" ai concorrenti.

L'esistenza di un problema, connesso a un trattamento potenzialmente differenziato dei diversi fatti estintivi, a seconda del loro *nomen juris*, emerge pertanto in dottrina e si ripercuote anche sull'elaborazione giurisprudenziale. Un esempio paradigmatico del rilievo pratico-applicativo del dibattito qui riassunto si ritrova nelle complesse vicende relative all'estensione della causa sopravvenuta di non punibilità della ritrattazione (art. 376 c.p.)<sup>61</sup> a coloro che, dopo essere concorsi nella falsa testimonianza, hanno contribuito anche a determinare alla ritrattazione il falso testimone<sup>62</sup>.

Tale percorso esegetico, culminato in un'importante sentenza delle Sezioni Unite del 2002<sup>63</sup>, che ancora oggi definisce la posizione

---

ed., vol. II, Torino, 1987, p. 570 ss.; S. RANIERI, *Il concorso di più persone in un reato*, Milano, 1949, p. 262 ss.

<sup>59</sup> G. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 625.

<sup>60</sup> G. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 630.

<sup>61</sup> Per un inquadramento della ritrattazione tra le cause sopravvenute di non punibilità cfr., per tutti, G. AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, p. 181 ss.

<sup>62</sup> Di recente, per un inquadramento del problema, cfr., *ex plurimis*, R. BARTOLI-M. PELISSERO-S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2022, p. 704 ss.

<sup>63</sup> Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 37503 del 30 ottobre 2002, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 1470 ss., con nota di M. MASTROJENI, *L'estensione della ritrattazione all'istigatore tra cause di non punibilità e disciplina della partecipazione criminosa* e in *Cass. pen.*, 2003, p. 1911 ss., con nota di B. ROMANO, *La ritrattazione nuova-*

della giurisprudenza di legittimità<sup>64</sup>, è stato perspicuamente ricostruito dalla dottrina, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti<sup>65</sup>. In questa sede, pare sufficiente ricordare brevemente i diversi orientamenti della Suprema Corte, al fine di corroborare la problematicità pratica della questione qui discussa.

A tal fine, occorre premettere che la Cassazione riconosce tradizionalmente, e in modo del tutto condivisibile, alla ritrattazione la natura di causa sopravvenuta di non punibilità, ritenendo pertanto applicabile, rispetto al tema del concorso di persone, l'art. 119 c.p. e non l'art. 182 c.p. Si pone, così, il problema della natura oggettiva o soggettiva della causa stessa, decisivo al fine di comprendere quale comma si applichi dal citato art. 119 c.p. Ebbene, da questo punto di vista possono essere distinte tre fasi.

In una prima fase, la giurisprudenza ha sostenuto la natura soggettiva della ritrattazione e la sua conseguente impossibilità di essere applicata ai concorrenti<sup>66</sup>. Tale assunto si fondava, peraltro, su percorsi argomentativi differenti: le sentenze più risalenti, infatti, legavano la ritrattazione all'intensità del dolo, dipendendo asseritamente quest'ultima dalla maggiore o minore pervicacia che l'agente dimostra anche dopo la consumazione del reato<sup>67</sup>; altre sentenze, in seguito, ritenevano, invece, applicabile l'art. 119 comma 1 c.p. in ragione del carattere squisitamente soggettivo della respiscenza, che caratterizza la ritrattazione<sup>68</sup>.

In una seconda fase, tuttavia, la Suprema Corte mutò radicalmente opinione e sostenne la natura oggettiva della ritrattazione *ex art.* 119 comma 2 c.p. e, conseguentemente, la sua estensibilità ai concorrenti. Tale orientamento si fondava sulla considerazione del fatto che la ritrattazione tende a elidere l'offesa al bene giuridico e che i suoi effetti sono pertanto oggettivi, ponendosi in secondo piano le qualità

---

*mente al vaglio delle Sezioni Unite: l'aspetto "etico" del diritto penale ed i confini della subordinazione.*

<sup>64</sup> Da ult., nello stesso senso, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34002 del 1° luglio 2015, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>65</sup> Cfr., per tutti, G. AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, cit., p. 205 ss. Vd. anche M. MASTROJENI, *L'estensione della ritrattazione*, cit., p. 1486 ss.

<sup>66</sup> Per i riferimenti a questo primo filone giurisprudenziale, cfr. ancora M. MASTROJENI, *L'estensione della ritrattazione*, cit., p. 1489, nt. 59.

<sup>67</sup> In questo senso, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. II, sent. 30 gennaio 1933, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1933, p. 490.

<sup>68</sup> Cfr., ad es., Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6979 del 3 febbraio 1976, in *Giust. pen.*, 1976, II, c. 545.